Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale

digital content protection

Milano, 28 gennaio 2022

Inviata a:
com_cultura@camera.it
com_trasporti@camera.it

Oggetto:

Contributo all'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio e C. 2679 Zanella, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati.

Soggetto rispondente:

- FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale)
- DcP (Digital Content Protection)

Referente per eventuali comunicazioni:

Luca Vespignani - 02 76001359
legal@cert.fpm-antipiracy.it
luca.vespignani@fpm-antipiracy.it
luca.vespignani@dcpmail.it

Contributo a cura di:

FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale)

FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) viene fondata nel 1996 da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) e da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) con lo scopo di proteggere i diritti di proprietà intellettuale dei suoi associati e di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui rischi e i danni causati dal fenomeno.
Rappresenta oltre 400 aziende discografiche e produttori internazionali e nazionali.

DcP (Digital Content Protection)

DcP viene fondata nel 2015 da FPM con il duplice obiettivo di:

- coniugare la lunga esperienza della Federazione con le più avanzate soluzioni tecnologiche disponibili per la tutela dei diritti online
- esportare l'expertise e le best practice di FPM al mondo del diritto d'autore e al mondo dei marchi.

DcP, grazie all'utilizzo di sistemi informatici e automazioni sviluppati ad hoc, si occupa di monitorare la rete, gestire azioni massive di notice & take down, acquisire per via forense evidenze informatiche e fornire assistenza generale ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale in tutte le loro azioni di tutela.
DcP opera nei seguenti settori:

- Musica
- Sistemi ad accesso condizionato – Pay TV
- Editoria
- Televisione
- Videogiochi
- Sofware
- Marchi e brevetti
- Diritti della persona
- NFT e metaverso

FPM
Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale

digital content protection

Sommario

1. Lo scenario

Le tre proposte di legge oggetto del contributo si propongono di intervenire sul fenomeno della pirateria delle opere tutelate da diritto d'autore, perpetrata attraverso reti di comunicazione elettronica; ovvero la pratica della *pirateria digitale*. Le proposte sono state formulate tra il 2018 e il 2020 e giova ricordare che, nel frattempo, sono intervenute importanti modifiche normative, in primis il recepimento tramite d.lgs. 177/21della Direttiva Europea 19/790/CE (*cosiddetta copyright*). Le tre proposte, inoltre, si innestano su uno scenario di tutela rodato sia da un punto di vista legislativo (in particolare il d.lgs. 70/2003 che ha recepito la Direttiva Europea sull'e-commerce) che da un punto di vista operativo (il Regolamento sul Diritto d'Autore di AGCOM come best practice). E' necessario anche considerare che un ulteriore e profonda modifica del panorama di tutela verrà introdotta dal futuro recepimento del DSA (Digital Services Act), regolamento comunitario approvato di recente in seduta plenaria dal Parlamento Europeo.
Di conseguenza, risulta particolarmente importante porre attenzione a non pregiudicare i principi cardine introdotti con gli interventi normativi menzionati e, possibilmente, a utilizzare le tre proposte come strumento migliorativo del DSA.
Le tre proposte mostrano di aver centrato pienamente il cuore del problema e di aver individuato perfettamente alcuni punti fermi dell'attività a tutela dei diritti degli ultimi anni, punti fermi che hanno consentito di mettere a punto strategie di difesa particolarmente efficaci. Tali *pietre miliari,* utilizzate con successo da diverso tempo, possono essere identificate con il rimedio tecnico/giuridico dell'oscuramento dei siti illegali tramite blocco IP e DNS, le operazioni di *notice & takedown* e l'utilizzo del Regolamento Agcom come strumento d'elezione per l'applicazione di tali blocchi.
Il blocco IP e DNS, introdotto per la prima volta in due operazioni di FPM (Pirate Bay-2008 Procura di Bergamo, sequestro preventivo tramite blocco ip&dns – art. 171 ter legge 633/41 e BTJunkie-2011 Procura di Cagliari, ordine di inibizione art. 14 e segg. D-lgs. 70/2003) sono diventati il golden standard per la repressione delle violazioni in rete. Estremamente efficaci, poco invasivi, poco impattanti dal punto di vista economico, possiedono i requisiti fondamentali necessari per intervenire sui crimini digitali: velocità e flessibilità. Grazie alle "sperimentazioni" condotte nel settore del diritto d'autore, l'oscuramento dei siti è diventato lo strumento principale adottato nella repressione di gran parte dei reati commessi tramite l'utilizzo delle reti informatiche. Seppur "datato", il blocco IP & DNS ha dimostrato di essere particolarmente efficace anche nei confronti di violazioni tecnicamente molto più complesse come, per esempio, quelle relative ai sistemi ad accesso condizionato (PayTV e relative violazioni tramite IPTV illegali), fenomeno nel quale DcP è stata particolarmente attiva negli ultimi anni, lavorando per alcuni dei principali player di settore.
Complemento perfetto ai blocchi, indispensabili per intervenire sulla massa del fenomeno, sono le procedure di notice & takedown. Grazie all'adozione di sistemi di

monitoraggio profondo, all'analisi di dati strutturati e di processi decisionali automatizzati, i titolari dei diritti hanno potuto negli ultimi anni colmare quel gap che in passato li aveva sempre penalizzati. La velocità di intervento garantita da questi sistemi consente oggi di intervenire quasi in tempo reale sulle violazioni con grande efficaci sia in termini temporali che di volumi. Affinchè questi sistemi raggiungano il loro potenziale massimo, è però necessario che ci si possa muovere in un ambito con chiare regole in merito a trusted flaggers e repeating infingers e che vengano adottate precise misure in tema di *stay down*.

A testimonianza dell'efficacia sia dei blocchi IP e DNS che del Regolamento Agcom segue un grafico che rappresenta l'effetto ottenuto su alcuni siti di stream ripping. Tutti i siti sono stati segnalati da FPM ad Agcom e in conseguenza del blocco hanno subito un calo in termini di visite del 94%.

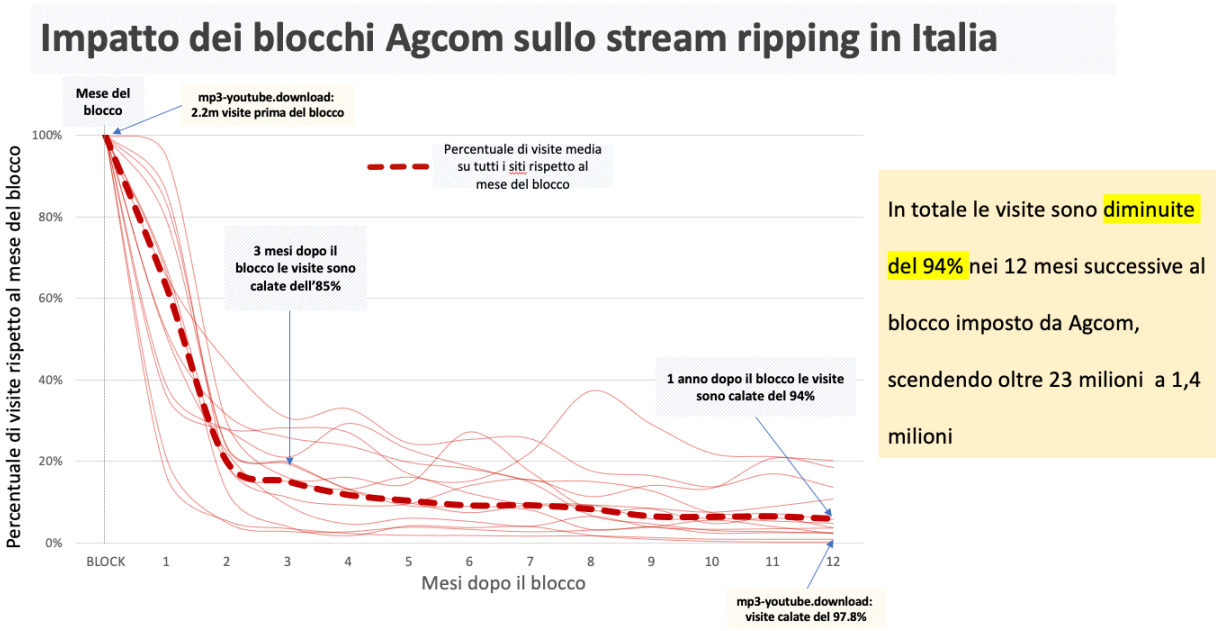

2. Gli aspetti salienti delle tre proposte di legge

- **L'ingiunzione dinamica**
  (Proposta di legge C. 2188 Capitanio – Art 2.2 e 2.4)
  (Proposta di legge C.2679 Zanella – Art 5.2)

  L'imposizione di ingiunzioni dinamiche (conosciute anche come ordini di blocco aperti) è diventata una necessità assoluta. Le piattaforme bloccate, soprattutto se il loro mercato di riferimento è l'Italia, adottano costantemente misure di aggiramento dei blocchi. La possibilità per il titolare di segnalare direttamente agli ISP i nuovi domini e/o la presenza di liste aggiornabili di domini da bloccare (come accade per il regolamento Agcom) senza dover ricorrere nuovamente al giudice, consente di massimizzare l'impatto delle azioni e di non compromettere in alcun modo l'efficacia degli ordini. Il già citato regolamento Agcom. Esperienze nazionali come i blocchi ordinati su richiesta di Lega SerieA, esperienze straniere come i blocchi derivanti dall'attività della Premiere League in Inghilterra e diversi provvedimenti disposti da corti civili in Italia, testimoniano come la misura sia perfettamente e facilmente applicabile ed estremamente efficace.

- **Estensione degli obblighi a ulteriori piattaforme**
  (Proposta di legge C. 1357 Butti – Art 7.1)
  (Proposta di legge C. 2188 Capitanio – Art 3.1 e 3.2)
  (Proposta di legge C.2679 Zanella – Art 8.1 e 8.3)

  La previsione di estendere alcuni obblighi a piattaforme come i social network e i motori di ricerca costituisce una delle parti più interessanti delle tre proposte di legge. Per quanto riguarda i motori di ricerca, il cosiddetto delisting (ovvero l'eliminazione dalla SERP delle pagine che conducono a contenuti illeciti) è risultato essere uno degli strumenti più efficaci a tutela dei titolari dei diritti. Dati che provengono da diverse fonti indicano che circa l'80% delle visite a siti illegali provengono dalla ricerca sui principali search engines: appare evidente come togliere questo tipo di visibilità possa tradursi in un calo consistente dell'utilizzo di risorse abusive.
  Di sicuro interesse anche l'estensione degli obblighi di presidio e intervento alle piattaforme social. Da molti anni una significativa porzione della pirateria si è trasferita sui principali social network. Post che linkano a contenuti illeciti, sfruttamento abusivo di video e musica e persino trasmissione live di eventi/materiali senza autorizzazione, sono ormai frequentissimi. Da non sottovalutare anche l'adozione di sezioni di vendita (veri e propri marketplace c2c e b2c) da parte di molte di queste piattaforme.

In entrambi i casi, va sottolineato come l'eventuale adozione di sistemi automatizzati per il riconoscimento di contenuti illegali (già adottati in alcuni casi), consentirebbe di ridurre sensibilmente il fenomeno. Nel caso dei social network una rigida regolamentazione sui reapiting infringers sarebbe benvenuta e genererebbe una forte disruption del fenomeno.

- **Tempestività dei rimedi**
  (Proposta di legge C.2679 Zanella – Art 5.3)
  (Proposta di legge C. 2188 Capitanio – Art 2.3)
  (Proposta di legge C. 1357 Butti – Art 3.1 e segg.)

  Sicuramente apprezzabile è il tentativo di intervenire su fenomeni di pirateria live. Al netto delle ovvie difficoltà operative, l'intervento di tutela immediato si rende indispensabile per violazioni che riguardano eventi in diretta come gli eventi sportivi o i concerti in live streaming. L'adozione di strumenti software che consentono il matching real-time di contenuti e di sistemi di riconoscimento delle immagini sono in grado di agevolare significativamente questo tipo di intervento. L'esempio degli strumenti implementati da alcune grandi piattaforme e anche l'utilizzo di tali sistemi da parte di vendor di servizi di protezione come DcP, testimoniano l'efficacia di queste automazioni.
  Sarebbe opportuno anche prevedere interventi molto rapidi (sulla falsa riga di quanto previsto dal procedimento cautelare del regolamento Agcom) sulla messa a disposizione di determinati contenuti non live: si pensi ad esempio al caricamento abusivo online di serie TV appena trasmesse o al rilascio di opere musicali prima del lancio ufficiale.

- **La figura e il ruolo dei servizi cloud**
  (Proposta di legge C.2679 Zanella – Art 4.2)

  Particolare attenzione deve essere prestata alla definizione di servizi cloud e la loro relativa esclusione totale dalla categoria dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti. Una definizione generica e non dettagliata delle diverse tipologie di servizi cloud rischia di includere anche piattaforme che oggi rappresentano una delle principali minacce per i titolari dei diritti. I cosiddetti Cybelocker (repository esterni di contenuti che danno accesso indiscriminato a tutti gli utenti della rete) vengono spesso inclusi in tale categoria, a dispetto del fatto che costituiscono uno dei veicoli privilegiati per la diffusione illecita di contenuti soprattutto musicali. I più recenti dati indicano che circa il 45% della pirateria musicale transita dai cyberlocker (circa 13 milioni di visite uniche dall'Italia su base mensile). Alcune di

queste piattaforme dovrebbero essere più opportunamente definite Sharehoster, cioè piattaforme che condividono in maniera non protetta e generalizzata per tutti gli utenti internet grandi quantità di materiale tutelato da diritto d'autore.
La definizione generica di servizi cloud comprende generalmente tre tipologie di risorse che, in realtà, svolgono attività molto diverse:

1. Servizi puri di cloud (es. Google Drive)
2. CyberLocker puri (es. Sharepoint)
3. Sharehoster (es. Easybytez, Rapidshare etc.)

Mentre le prime due forme di locker sono chiaramente rivolte ad un utilizzo business e/o personale e quindi appare corretto escluderle dall'ambito della proposta di legge, la terza si qualifica come strumento ideale per la distribuzione di opere illecitamente duplicate e, quindi, dovrebbe rientrare a pieno titolo fra i "destinatari" delle previsioni di legge.

3. Ulteriori considerazioni

- **Il principio dello STAY DOWN**
  Ovunque sia prevista la possibilità per i prestatori di servizi di godere di esenzione di responsabilità in caso di intervento immediato di rimozione dei contenuti illeciti, deve essere previsto un obbligo di STAY DOWN. In linea con i dettami della nuova Direttiva EU sul copyright, quando un titolare dei diritti segnala ad una piattaforma la presenza di un contenuto abusivamente duplicato e comunicato al pubblico, deve vigere in capo alla piattaforma stessa l'obbligo di prevenire futuri caricamenti della stessa opera e di rimuovere eventuali copie della stessa già presenti sui suoi server.
  A titolo esemplificativo dell'impatto di tale provvedimento, citiamo l'esempio dell'industria discografica: il 90% delle opere notificate erano già state segnalate in precedenza alla stessa piattaforma; con il notice & stay down a regime, verrebbe evitato l'invio di circa 2,5 milioni di notifiche all'anno. Giova anche segnalare che gli strumenti di riconoscimento automatizzato dei contenuti hanno raggiunto livelli di efficacia molto elevati a costi contenuti.

- **KYBC**
  Sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di obblighi per le piattaforme sulla base del principio del *Know Your Business Customer*, obblighi che dovrebbero prevedere la puntuale verifica dei dati relativi agli utilizzatori dei servizi.

- **Servizi di messaggistica istantanea**
  Agcom ha di recente inserito tali servizi fra i potenziali destinatari di ordini di rimozione dei contenuti. I più recenti sviluppi della pirateria delle opere

dell'ingegno mettono in evidenza come tali piattaforme siano diventate in molti casi il luogo privilegiato di pirati e gruppi di rilascio. Soprattutto in ambito musicale, alcuni servizi (in particolare Telegram) vengono utilizzati in maniera diffusa e in particolare per la disseminazione delle cosiddette pre-release, ovvero di opere non ancora rilasciate ufficialmente sul mercato. Il fenomeno, seppur limitato nei volumi, assume implicazioni enormi dal punto di vista dei danni potenziali causati ai titolari dei diritti e andrebbe attentamente valutato dal legislatore.

- **Cooperazione con le piattaforme/Trusted Flaggers**
  L'introduzione delle disposizioni della nuova Direttiva Europea sul copyright con i relativi obblighi e le relative esenzioni di responsabilità e l'introduzione a più livelli dell'obbligo di stay down hanno reso fondamentale il presidio costante delle piattaforme e l'implementazione di fast lane/canali privilegiati. Il legislatore dovrebbe "istituzionalizzare" la figura del trusted flagger ("segnalatore qualificato") e obbligare le piattaforme a una collaborazione piena e priva di limitazioni. Molte piattaforme oggi adottano contromisure tecnologiche che impediscono o limitano i monitoraggi automatizzati, rendendo di fatto impossibile una puntuale individuazione delle violazioni. L'utilizzo indiscriminato di tali contromisure rischia di vanificare qualsiasi sforzo legislativo a tutela della proprietà intellettuale.

- **DSA (Digital Services Act)**
  Molte delle considerazioni precedenti riguardano alcuni punti chiave del DSA. Approvato dalla plenaria del Parlamento Europeo, il regolamento attende ora la sua stesura definitiva sotto la presidenza francese del Consiglio.
  Il testo in discussione tradisce in molti punti lo spirito che ne aveva animato la prima formulazione. L'esclusione dagli obblighi dei motori di ricerca, la limitazione del KYBC ai soli market place, alcune limitazioni alla possibilità di monitorare in maniera automatizzata le violazioni e forme più o meno esplicite di esenzione di responsabilità per le piattaforme rischiano non solo di limitare l'efficacia del regolamento ma anche di rappresentare un freno alle attività di contrasto e un passo indietro rispetto quanto previsto dalle norme in vigore e da quanto sancito da vari provvedimenti giudiziari emessi nei diversi stati membri.
  E' fondamentale che durante il negoziato in trilogo le istituzioni italiane compiano il massimo sforzo per risolvere questi temi critici, pena il vanificare gli sforzi sottesi alle tre proposte di legge attualmente in discussione.